

Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del
2

Indice:

Capitolo 1 - Disciplina generale IUC

- Art. 1 Disciplina dell'imposta unica comunale
- Art. 2 Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote
- Art. 3 Dichiarazioni
- Art. 4 Modalità di versamento
- Art. 5 Scadenze di versamento
- Art. 6 Invio modelli di pagamento preventivamente compilati
- Art. 7 Riscossione
- Art. 8 Funzionario responsabile del tributo

Capitolo 2 - Disciplina generale IMU

- Art. 9 Equiparazione abitazione principale
- Art. 10 Fabbricati inagibili e inabitabili
- Art. 11 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 12 Versamenti effettuati da un contitolare
- Art. 13 Interessi moratori
- Art. 14 Rimborsi e compensazione
- Art. 15 Attività di recupero
- Art. 16 Versamenti minimi
- Art. 17 Differimento dei versamenti
- Art. 18 Dilazione del pagamento

Capitolo 3 – Disciplina della TASI

- Art. 19 Soggetti passivi
- Art. 20 Detrazioni, riduzioni, esenzioni
- Art. 21 Indicazione analitica servizi indivisibili
- Art. 22 Dichiarazioni
- Art. 23 Somme di modesto ammontare

Capitolo 4 – Disciplina della TARI

- Art. 24 Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 25 Soggetti passivi
- Art. 26 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 27 Esclusione dell'obbligo di conferimento
- Art. 28 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 29 Superficie degli immobili
- Art. 30 Costo di gestione
- Art. 31 Determinazione della tariffa
- Art. 32 Articolazione della tariffa
- Art. 33 Periodi di applicazione del tributo
- Art. 34 Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 35 Occupanti le utenze domestiche
- Art. 36 Tariffe per le utenze non domestiche
- Art. 37 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 38 Scuole statali
- Art. 39 Tributo giornaliero
- Art. 40 Tributo provinciale
- Art. 41 Riduzione per le utenze domestiche
- Art. 42 Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 43 Agevolazioni
- Art. 44 Riduzioni per livelli inferiori di prestazione del servizio
- Art. 45 Ulteriori riduzioni ed esenzioni

Art. 46 Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Art. 47 Obbligo di dichiarazione
Art. 48 Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 49 Riscossione
Art. 50 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
Art. 51 Interessi
Art. 52 Rimborsi
Art. 53 Somme di modesto ammontare
Art. 54 Entrata in vigore e abrogazioni
Allegato A Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
Allegato B Categorie di utenze non domestiche
3

Capitolo 1 - Disciplina generale della IUC

Art. 1 - Disciplina dell'imposta unica comunale

1. La disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) riguarda:

- a) l'imposta municipale propria (IMU);
- b) la tassa sui rifiuti (TARI);
- c) il tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Art. 2 - Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione:

- a) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal gestore;
- b) le aliquote della TASI, in conformità ai servizi e ai costi individuati, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 3 - Dichiarazioni

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dall'Ufficio Tributi, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno se esistente.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 4 - Modalità di versamento

1. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato con modello unificato di versamento F24, con apposito bollettino di conto corrente postale, o con le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Art. 5 - Scadenze di versamento

1. Il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le scadenze di pagamento delle diverse componenti della IUC, consentendo almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.

2. Le rate, come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità prevista.

3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 6 - Invio modelli di pagamento preventivamente compilati

1. L'Ufficio Tributi, o l'incaricato della riscossione, invia al contribuente i modelli di pagamento preventivamente compilati, contenenti i dati in possesso dell'ufficio.

Art. 7 - Riscossione

1. La IUC è riscossa dal Comune tramite l'Ufficio Tributi, ovvero tramite emissione di specifico ruolo esattoriale, anche per singole componenti.

Art. 8 - Funzionario responsabile del tributo

1. La Giunta Comunale (il Sindaco) designa il funzionario responsabile del tributo, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Capitolo 2 - Disciplina generale della IMU

Art. 9 - Equiparazione alla abitazione principale

1. Ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), sono soggette alla stessa aliquota e allo stesso regime di detrazioni previste per l'abitazione principale:

- a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che spostano permanentemente la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari o in casa di parenti entro il 2° grado, a condizione che in tali unità immobiliari risulti accertata la residenza precedente al ricovero e che tali abitazioni non risultino locate;
- b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata;
- c) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente euro 500.

2. Lo stesso regime dell'abitazione si applica all'eventuale pertinenza.

3. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata.

Art. 10 - Fabbricati inagibili e inabitabili.

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

l'inagibilità o inabitabilità è disposta dal funzionario responsabile del tributo sulla base di uno dei seguenti documenti:

- una perizia redatta per conto del proprietario da tecnico abilitato;
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal contribuente.

Le dichiarazioni presentate possono essere sottoposte ad accertamento per il tramite degli uffici comunali.

2. Si intende inagibile un fabbricato che si trova in uno stato di degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria ai sensi del DPR 380/2001, art. 3 comma 1, lett.

a, come ad esempio:

- lesioni a strutture portanti orizzontali (solai e tetti);
- lesioni a strutture portanti verticali;
- edifici fatiscenti o per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino.

3. Si intende inabitabile un fabbricato che si trova in uno stato di degrado che comprende tutte le seguenti situazioni:

- mancanza di servizi igienico sanitari, impianto idrico ed elettrico;
- assenza di infissi interni ed esterni;
- opere di finiture interne in corso di completamento.

4. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accertamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

5. I fabbricati accatastati in categoria F2 sono esenti dall'applicazione dell'imposta.

6. Le dichiarazioni presentate possono essere sottoposte ad accertamento per il tramite degli uffici comunali.

Art. 11 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e costituire un parametro dell'attività di controllo dell'Ufficio Tributi, con deliberazione della Giunta Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, sono determinati per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Art. 12 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'IMU si considerano regolari anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri.

Art. 13 - Interessi moratori

1. Sulle somme dovute per IMU a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 14 - Rimborsi e compensazione

1. Alle somme da rimborsare l'Ufficio Tributi aggiunge l'interesse calcolato in misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di euro 12,00.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti al Comune a titolo di IMU.

Art. 15 - Attività di recupero

1. L'Ufficio Tributi non emette avviso di accertamento quando l'importo complessivo per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 16 - Versamenti minimi

1. L'imposta non deve essere versata dal contribuente se uguale o inferiore ad € 12,00 per anno d'imposta.

Art. 17 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta.
2. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 18 - Dilazione del pagamento

1. Il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la dilazione del pagamento delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento, fino ad un massimo di 12 rate mensili.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione della richiesta.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente potrà richiedere, per sopravvenute difficoltà contingenti, di posporre il pagamento fino a 10 giorni dalla scadenza; se non ottempera entro questo ulteriore termine:
 - a) decade dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.
5. Il beneficio di cui al precedente comma non potrà essere concesso più di due volte nel corso della rateizzazione.

Capitolo 3 – Disciplina della TASI

Art. 19 - Soggetti passivi

1. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura del 30% e il titolare del diritto reale il restante 70%.

Art. 20 – Detrazioni, riduzioni, esenzioni

1. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni:
 - a) per abitazione principale e pertinenze della stessa;
 - b) per i cittadini italiani iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Con la stessa deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
3. Il Consiglio Comunale può eventualmente stabilire l'importo da portare in detrazione dalla TASI, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di riduzione di cui ai commi 1 e/o 2.

Art. 21 - Indicazione analitica servizi indivisibili

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale sono determinati annualmente, in maniera analitica, nella delibera di approvazione delle aliquote, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di essi i relativi costi.

Art. 22 - Dichiarazioni

1. Alla dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la dichiarazione dell'IMU.

Art. 23 - Somme di modesto ammontare

1. Il contribuente non deve procedere al versamento e l'Ufficio Tributi non deve provvedere al rimborso di somme inferiori a 3,00 euro per anno d'imposta.

Capitolo 4 – Disciplina della TARI

Art. 24 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, come di seguito definiti:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla TARI:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione della TARI.

Art. 25 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a 6 mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 26 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati e, a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezze inferiori o uguali a metri 1,50;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze che danno diritto all'esclusione devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità del Servizio Tecnico, la revoca, la sospensione o la rinuncia degli atti abilitativi all'esercizio di attività.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 27 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.

Art. 28 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, o sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono soggette alla TARI:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private;
 - d) le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal regolamento di gestione dei rifiuti solidi urbani.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia

obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella:

Attività % di abbattimento

Lavanderie, tintorie, tipografie e simili 45%

Autocarrozzerie, autofficine e gommisti 45%

Autofficine di elettrauto 45%

Officine di carpenteria metallica 45%

Falegnamerie, mobilifici e simili 45%

Cantine vinicole e caseifici 45%

Altre attività 45%

5. Per usufruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese abilitate.

Art. 29 - Superficie degli immobili

1. La superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore o uguale a m. 1,50.

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

3. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 5 mq. per colonnina di erogazione.

Art. 30 - Costo di gestione

1. La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta dei rifiuti, inclusi quelli di smaltimento, esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 31 - Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

3. La tariffa è determinata sulla base del piano finanziario con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 32 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta:

a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Art. 33 - Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché comunicata all'Ufficio Tributi entro 30 giorni.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, l'Ufficio Tributi presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione; ciò vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia comunicata all'Ufficio Tributi entro il 3° mese successivo al verificarsi dal fatto. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 34 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 35 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le collaboratrici familiari che dimorano presso la famiglia.
2. Su segnalazione documentata del contribuente, dal numero complessivo risultante all'anagrafe del Comune l'Ufficio Tributi esclude:
 - a) il componente del nucleo familiare ed un suo accompagnatore facente parte del medesimo nucleo che risultino dimorare abitualmente in altro Comune per gravi motivi di salute debitamente certificati;
 - b) i componenti iscritti come residenti all'anagrafe del Comune, i quali svolgono per il periodo di almeno un anno attività di studio, lavoro o volontariato fuori dalla regione, previa documentazione giustificativa; gli studenti non devono aver compiuto il 26° anno di età;
 - c) i componenti iscritti come residenti all'anagrafe del Comune, i quali risultino degenti presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari e simili, per un periodo non inferiore all'anno, previa documentazione giustificativa.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità; l'Ufficio Tributi può applicare, in sede di accertamento, il dato superiore risultante dall'anagrafe del Comune.
4. Le cantine, le autorimesse e simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da due occupanti.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa documentazione giustificativa, in 2 unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successive.

Art. 36 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività, contestualmente all'adozione della delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 37 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise dall'Ufficio Tributi nelle categorie di attività indicate nell'allegato B al presente regolamento, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio immobiliare.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 38 - Scuole statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte, conservatori di musica e simili) la TARI viene versata al Comune dal Ministero dell'Istruzione.
2. La somma versata al Comune è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 39 - Tributo giornaliero

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, per periodi inferiori a 183 giorni nell'anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa è determinata dal Consiglio Comunale rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata fino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento, l'Ufficio Tributi applica la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentare la dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 46 (recupero), 47 (inferiori livelli di prestazione del servizio), 48 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 40 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 41 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 33%;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 33%.

c) abitazioni con unico occupante, riduzione del 33%.

d) fabbricati rurali ad uso abitativo, riduzione del 33%.

2. Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se comunicate all'Ufficio Tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale o di variazione.

Art. 42 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa della TARI si applica, nella parte fissa e nella parte variabile, nella misura ridotta del 33% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, in base ad apposita dichiarazione trasmessa all'Ufficio Tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale o di variazione.

Art. 43 - agevolazioni

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, i seguenti locali :

a) le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente del comune o che versino in condizioni socio-economiche disagiate attestata dai servizio sociali;

b) i locali adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto riconosciuti dallo Stato italiano, escluse le eventuali abitazioni dei ministri di culto;

c) i conventi, seminari e simili per la parte adibita all'uso istituzionale, esclusi in ogni caso locali di aree destinate ad attività diverse;

d) gli ospizi, istituti di ricovero ed altri locali ed aree condotti da istituzioni di assistenza e beneficenza;

e) ogni altro locale o area che il comune ritenga meritevole di tale agevolazione.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1, sono concesse a richiesta degli interessati, con decorrenza dell'anno successivo, a condizione che dimostrino di averne diritto. Il comune può in ogni tempo effettuare gli accertamenti necessari a verificare la sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.

3. Le agevolazioni, una volta concesse, non devono essere richieste per gli anni successivi fino a che persistano le condizioni che ne hanno determinato la concessione. Il venir meno di dette condizioni deve essere denunciato dagli interessati entro il 20 gennaio successivo. In mancanza di tale denuncia il comune provvede al recupero del maggior tributo dovuto, all'applicazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni previste dalla normativa vigente. La tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo al momento del venir meno delle condizioni per l'agevolazione.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa secondo le previsioni dell'art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93 e il relativo ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito applicando la tassa e il gettito effettivo risultante dalla tassa iscritta a ruolo. La copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 44 - Riduzioni per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. La TARI è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone incluse nel perimetro di raccolta definito dal capitolato speciale di appalto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, purché di fatto non servite, il tributo è ridotto nelle seguenti misure:

- 60 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è inferiore a 1.500 metri lineari;

- 75% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.500 metri lineari e fino a 3.000 metri lineari;

- 90% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 3.000 metri lineari.

2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'Ufficio Tributi applica la TARI nella misura del 20% della tariffa.

Art. 45 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni per motivi sociali, ad esempio:

- per famiglie economicamente disagiate;
 - per famiglie in cui è presente un portatore di handicap;
 - per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale;
 - per le altre scuole pubbliche non statali ed i musei;
 - per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare precisamente;
- purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi della TARI.

2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate devono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio; la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

3. Nella deliberazione del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe deve essere stabilito:

- il limite di spesa complessivo delle ulteriori agevolazioni, da iscrivere a bilancio;
- le casistiche per l'accesso alle ulteriori agevolazioni.

4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune o del gestore.

5. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare richiesta all'Ufficio Tributi entro il termine stabilito dal Consiglio Comunale.

6. Il funzionario responsabile del tributo, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, approva gli elenchi degli aventi diritto alle ulteriori riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenere siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, il funzionario responsabile del tributo applica riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

7. Le riduzioni sono applicate dall'Ufficio Tributi mediante conguaglio con le somme dovute per l'annualità successiva o mediante restituzione delle somme eventualmente versate.

Art. 46 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora siano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni, ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare il 70% del tributo dovuto, fatta eccezione per le riduzioni per livelli inferiori di prestazione del servizio.

Art. 47 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della TARI e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

I titolari di utenze domestiche residenti non sono tenuti a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, eccetto per i casi di esclusione degli occupanti delle utenze domestiche.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in essa si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non provvedono, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 48 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La prima dichiarazione deve essere effettuata da tutti i soggetti interessati entro il mese di settembre 2014. Nel caso di variazioni deve essere presentata entro il 3° mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma; nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione originaria di variazione o cessazione relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione originaria di variazione o cessazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione sottoscritta dal dichiarante è consegnata all'Ufficio Tributi o spedita per posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, procedimenti del SUAP relativi all'inizio di attività economica, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione all'Ufficio Tributi nel termine previsto consegnandogli i moduli necessari.

Art. 49 - Riscossione

- 1. La riscossione viene effettuata sulla base degli articoli 6 e 7.
- 2. Il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
- 3. La TARI è versata al Comune con modello di pagamento unificato F24 o bollettino di conto corrente postale.

Art. 50 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento.

- 1. Il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la dilazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 12 rate mensili, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a 6 mesi e, successivamente, la dilazione del pagamento fino ad un massimo di 12 rate mensili.
- 2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione della richiesta.
- 3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
- 4. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
 - a) il debitore decade dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo dovuto è riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 51 - Interessi

- 1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono calcolati nella misura del tasso legale vigente, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 52 - Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente ovvero accertato entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Il rimborso viene effettuato con provvedimento del funzionario responsabile del tributo entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
- 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale vigente, a decorrere dalla data del versamento.

Art. 53 - Somme di modesto ammontare

- 1. Il contribuente non deve procedere al versamento e l'Ufficio Tributi non deve procedere al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
- 2. L'Ufficio Tributi non deve procedere all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di euro 12,00 per anno d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 54 - Entrata in vigore e abrogazioni

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
- 2. I regolamenti di applicazione della TARSU, dell'ICI e dell'IMU restano in vigore per la definizione delle obbligazioni tributarie relative ad anni precedenti, non ancora perfezionate.
- 3. Il presente regolamento deve ritenersi automaticamente adeguato per effetto delle modifiche della normativa nazionale in materia tributaria.
- 4. I richiami alle norme contenuti nel presente regolamento devono intendersi al testo vigente.

ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari, quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;

- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

19

ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche.

Comuni fino a 5.000 abitanti

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

1. musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
2. campeggi, distributori carburanti;
3. stabilimenti balneari;
4. esposizioni, autosaloni;
5. alberghi con ristorante e strutture ricettive in genere;
6. alberghi senza ristorante;
7. case di cura e riposo;
8. uffici, agenzie, studi professionali;
9. banche ed istituti di credito;
10. negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;
11. edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
12. attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere);

13. carrozzeria, autofficina, elettrauto;
14. attività industriali con capannoni di produzione;
15. attività artigianali di produzione beni specifici;
16. ristoranti, trattorie osterie, pizzerie;
17. bar, caffè, pasticceria;
18. supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
19. plurilicenze alimentari e/o miste;
20. ortofrutta, pescherie, fiori e piante;
21. discoteche, night club.